

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 01/04/2020

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Art. 15

(Intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata istanza.